

Corte di Cassazione sez. II civ. – 14 aprile 2009, n. 8885 – Pres. Settimj – Rel. Migliucci

Infrazioni al Codice della Strada – Verbale di contestazione – Erronea indicazione della norma violata – Validità della contestazione.

Nel verbale di contestazione di una infrazione al Codice della Strada, l'erronea indicazione della condotta addebitata al conducente del veicolo non determina l'invalidità dell'atto sempre che l'errata indicazione della norma violata non abbia comportato un pregiudizio per il diritto di difesa del trasgressore.

FATTO E DIRITTO

(omissis) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il Giudice di Pace aveva rigettato l'opposizione dal medesimo proposta avverso il verbale di contravvenzione con cui gli era stata contestata la violazione dell'art. 171 comma ottavo del codice della strada per non avere indossato la cintura di sicurezza.

Non ha svolto attività difensiva l'intimato.

Attivatasi procedura ex art. 375 cod. proc. civ. il Procuratore Generale ha inviato richiesta scritta di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Il ricorso è manifestamente infondato e va rigettato.

Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981 deduce la nullità della sentenza impugnata per omessa lettura del dispositivo.

Il motivo è infondato.

Il Giudice di Pace ha attestato nella sentenza di avere dato lettura del dispositivo in udienza: orbene, l'attestazione contenuta nella sentenza e nei verbali di causa in ordine all'avvenuta lettura in udienza del dispositivo, conformemente a quanto prescritto dall'art. 23, comma settimo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, , può essere contrastata soltanto con la querela di falso, e ciò anche nel caso in cui non risulti reperibile in atti il foglio con il dispositivo di cui si afferma esservi stata lettura. (Cass. 7124/2006).

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, denunciando l'erronea indicazione nel verbale di contravvenzione della norma violata (art. 171 cod. strada) rispetto alla condotta addebitata (mancato uso della cintura di sicurezza).

In tema di infrazioni amministrative, l'obbligo di contestazione prescritto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981, a tutela del diritto di difesa del trasgressore, deve ritenersi osservato anche in presenza, nel relativo verbale, di errori circa la individuazione della norma applicabile, ove risulti che detti errori non abbiano in concreto implicato un pregiudizio per il diritto di difesa dell'incolpato, in relazione alle facoltà accordategli dagli artt. 16 e 18 della citata legge (Cass. 11745/2003).

Nella specie, nessun pregiudizio è derivato (e non è stato neppure allegato) alla difesa dell'opponente, il quale ha presentato prima il ricorso amministrativo e, poi, ha esperito il rimedio giurisdizionale.

Non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese relative alla presente fase, non avendo l'intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M. Rigetta il ricorso.